



COMUNE DI FALERNA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 Data: 23.01.2024	OGGETTO: Atto di citazione Tribunale Ordinario di Lamezia Terme Sezione Unica Civile di G. A. – costituzione in giudizio.
--	--

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre (23)** del mese di **Gennaio** alle **ore 16:20** nella sede del Comune di Falerna, temporaneamente indicata nei locali del Centro Polifunzionale sito in via Primavera, previa apposita convocazione, la Giunta Comunale si riunisce con la **presenza** dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
STELLA FRANCESCO	SINDACO	X	
RENNE ANGELINO	VICESINDACO	X	
VACCARO MARIA	ASSESSORE	X	
MENNITI SALVATORE, FABIO	ASSESSORE	X	
MENDICINO IOLE	ASSESSORE	X	
Totale		5	

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico - amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Stella, il quale **constatato** che gli intervenuti sono in numero legale, **dichiara** aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. N .267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che, con atto notificato in data 15.11.2023, il Comune di Falerna è stato convenuto nel giudizio, promosso, innanzi al Tribunale Ordinario di Lamezia Terme – Sezione Unica Civile, da F. P., diretto all'accertamento della responsabilità, per mancato rilascio di rinnovo di licenza per attività di servizi, ed alla condanna per risarcimento danni dell'ente;

RILEVATO

- che è stata acquisita la relazione dell'ufficio che ha istruito il procedimento amministrativo, oggetto del giudizio, dalla quale non emergono elementi di responsabilità dell'ente per quanto lamentato da parte attrice;
- che, pertanto, è necessario costituire in giudizio l'Ente per respingere la domanda giudiziale dell'istante, atteso che l'azione promossa da F. P. presenta profili di infondatezza, anche di carattere procedurale;

VISTO

- che l'art. 5 del vigente regolamento per il conferimento di incarichi legali (approvato con Deliberazione nr. 40 del 29.11.2022), dispone, tra l'altro, che *“La competenza sull'autorizzazione a stare in giudizio, così come sull'eventuale decisione di non costituirsi o di prestare acquiescenza a domande altrui o a provvedimenti giurisdizionali è della Giunta Comunale...Al sindaco compete il rilascio della procura ad litem al difensore, fatta salva ogni diversa determinazione dello Statuto comunale.”*
- che l'art. 3, ultimo comma, dello stesso regolamento dispone che *“Il responsabile dell'Area conferisce l'incarico scegliendo il professionista fra gli iscritti all'elenco attenendosi ai criteri di rotazione o, se trattasi di specifiche e peculiari questioni, sulla base delle esperienze risultanti dal curriculum formativo –professionale o, in casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto. Potrà, inoltre, conferire incarico a professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione non riscontrabili dall'esame dei curricula degli iscritti all'elenco stesso. L'affidamento si conclude con la sottoscrizione del contratto di patrocinio o disciplinare previa approvazione con determina con la quale si provvede, altresì, all'impegno di spesa e, previa, altresì, interlocutoria con il legale individuato, circa l'entità del compenso;”*

CONSIDERATO

- che la sentenza del 6 giugno 2019 della Corte di Giustizia Europea, emessa nella causa C-264/18, che, nel confermare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva la rappresentanza legale, definito quale *“rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato”*;

- che la sentenza dell'8 giugno 2021, n. 509 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Lazio ha affermato che l'affidamento di incarichi di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione non è soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, procedere all'affidamento diretto e fiduciario.

- che il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* dispone, all'art. 56, che *"le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici"* concernenti *"h) uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31"*

Ritenuto di dovere provvedere per assicurare la difesa dell'Ente;

Visto il PTPCT 2023/2025 approvato con delibera di G.C. n. 54 del 31.03.2023;

Visti:

-il Dlgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

-il vigente Statuto comunale;

-la deliberazione di C.C. n. 32 del 28/11/2023, per come presentato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 25.09.2023, di approvazione del DUP 2024/2026;

-la deliberazione di C.C. n. 19 del 26/06/2023 di approvazione del Bilancio pluriennale finanziario 2023/2025;

-il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025 approvato con deliberazione di G.C. n. 141 del 12.10.2023.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area competenti in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/00.

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

per le motivazioni espone in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di costituire** il Comune di Falerna nel giudizio promosso da F. P. innanzi al Tribunale Ordinario di Lamezia Terme Sezione Unica Civile, con domanda diretta all'accertamento della responsabilità, per mancato rilascio di rinnovo di licenza per attività di servizi, ed alla condanna per risarcimento danni dell'ente;
- **di dare mandato** al responsabile dell'area amministrativa di conferire l'incarico professionale per la difesa tecnica dell'Ente;
- **di trasmettere** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell' art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento omettendo i dati personali delle persone fisiche ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016;
- **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale nella sezione "Albo Pretorio

Online”;

- **di dichiarare** ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i., la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione della scadenza dei termini processuali.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Falerna, li 16.01.2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vicesindaco Angelino Renne**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Falerna, li 16.01.2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bruno Giorgi**

Comune di Falerna
(Provincia di Catanzaro)

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Francesco Stella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **25.01.2024**, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.lgs. n. 267/2000);
- Contestualmente, in pari data è stata comunicata e trasmessa ai signori capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto inoltre,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: **25.01.2024**
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio
Falerna, 25.01.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Cefalà Rosetta)

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Falerna .